

STATUTO**Titolo Primo - Costituzione e scopo****Articolo 1****Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita, ai sensi del presente statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione: "**FONDAZIONE FRANCESCO DELLA VALLE ETS**", con sede legale nel Comune di Padova, Prato della Valle n. 24 e durata illimitata.

Essa può istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa, il tutto nei termini e nei limiti infra specificati.

La Fondazione, che nasce per volontà dei signori Senepa Beatrice, della Valle Maria Federica, della Valle Renato e della Valle Raffaella per mantenere viva la memoria del Dr. Francesco della Valle, Cavaliere del lavoro, è apolitica e partitica e non persegue scopi di lucro.

Trova fondamento giuridico nell'art. 118 della Costituzione, essendo espressione concreta dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, a cui è riconosciuta tutela costituzionale specifica per lo svolgimento, sulla base del principio di sussidiarietà, di attività di interesse generale quali possono definirsi le attività di cui infra.

La Fondazione favorisce la compresenza e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati - compresa la possibilità di futura adesione - rispondendo, in maniera prevalente, all'interesse di pubblica utilità nel rispetto dei valori collettivi e della solidarietà.

L'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 21 ottobre 2020 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2**Finalità**

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, negli ambiti come anche indicati dall'art. 5, comma 1, lettere g) e h) del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di perseguire la promozione della ricerca scientifica nel campo medico e biologico, con particolare riferimento ai naturali meccanismi

preposti alla modulazione della neuroinfiammazione, sia a livello centrale che periferico, mediante aiuti, anche economici, a progetti innovativi di promozione, di formazione e di ricerca, l'erogazione di borse di studio a giovani ricercatori nonché l'assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli.

A tal fine, la Fondazione, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, si propone di:

- a) svolgere attività di divulgazione scientifica ossia di promozione e di diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni ed i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti;
- b) istituire premi e borse di studio;
- c) svolgere l'attività di ricerca diretta utilizzando risorse della Fondazione.

La Fondazione può esercitare, anche a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale di cui sopra, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- * promuovere e gestire la formazione del personale da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la formazione comunque connessa all'attività istituzionale in quanto accessoria per natura ed integrativa di quest'ultima;
 - * stipulare ogni opportuno atto o contratto, strumentalmente funzionale al perseguimento della detta attività di interesse generale o per il finanziamento della stessa;
 - * amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - * gestire direttamente o indirettamente, in tutte le forme previste e/o consentite dalla legge, spazi funzionali agli scopi della Fondazione;
 - * stipulare convenzioni e contratti con terzi, anche per l'affidamento di parte delle attività?;
 - * partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
 - * promuovere ed organizzare convegni, congressi e seminari finalizzati alla divulgazione della conoscenza circa i settori di interesse della Fondazione, pubblicare i relativi risultati ed i modelli innovativi di intervento attuati, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
 - * promuovere strumenti e protocolli di sostegno psicologico, educativo e sociale;
 - * intessere relazioni con enti scientifici e culturali;
 - * svolgere ogni altra attività? idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità? istituzionali;
- il tutto nel rispetto dei criteri e dei limiti già definiti e

che saranno definiti con appositi Decreti Ministeriali, dovendosi, in caso contrario, quanto sopra prospettato considerarsi tamquam non esset, nei limiti dell'eventuale rilevata incompatibilità.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia nonchè assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Titolo Secondo - Membri della Fondazione

Articolo 3

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- = Fondatori promotori;
- = Fondatori;
- = Partecipanti;
- = Sostenitori.

Articolo 4

Fondatori promotori, Fondatori, Partecipanti, Sostenitori

Fondatori promotori della "FONDAZIONE FRANCESCO DELLA VALLE ETS" sono i signori Senepa Beatrice, della Valle Maria Federica, della Valle Renato e della Valle Raffaella.

Sono Fondatori tutti i soggetti che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali, nei termini di cui infra.

Su richiesta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di:

- = "partecipante", alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private ed agli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sua sopravvivenza ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, secondo le modalità, anche temporali, e la misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione;
- = "sostenitori", alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private ed agli enti che contribuiscono a sostenere la Fondazione attraverso contributi di carattere non finanziario, quali la prestazione, in suo favore, di attività anche di natura professionale ovvero l'attribuzione di beni materiali ed immateriali o l'attribuzione di diritti d'uso su beni.

Si richiamano, per quanto qui non previsto e nei limiti della compatibilità, anche le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017.

Fondatori: Ingresso privilegiato

Possono diventare altresì Fondatori, in via straordinaria e non ripetibile, nominati tali con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche conviventi o familiari o comunque legati da un rapporto di affe-

zione con i Fondatori promotori nel caso di morte o sopraggiunta inabilità di questi ultimi, designate dagli stessi Fondatori promotori in via preventiva con atto formale. Tale possibilità è garantita per una sola volta per ciascun Fondatore promotore ed è realizzabile solo in sostituzione dello stesso.

A tale fine, la persona designata dovrà:

- = dichiarare formalmente di accettare tale incarico;
- = contribuire al fondo di dotazione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con la suddetta delibera;
- = impegnarsi formalmente a rispettare ed adempiere a quanto previsto nel presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, una volta verificato che risulti:

- = presentata la documentazione richiesta (fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi il possesso dei requisiti di comprovata moralità al fine di non pregiudicare il buon nome della Fondazione);
 - = versato il contributo previsto;
 - = dichiarato formalmente di condividere le finalità della Fondazione e di impegnarsi alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi;
- procederà alla relativa delibera di nomina a Fondatore. La nomina sarà efficace dal momento della detta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, delibera sull'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri associati alla relativa qualifica, quali, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

- = comportamenti e/o condotte incompatibili con gli scopi della Fondazione;
 - = comportamenti e/o condotte incompatibili con il dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione.
- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha, inoltre, luogo nelle seguenti ipotesi:
- = estinzione a qualsiasi motivo dovuta;
 - = apertura di procedure di liquidazione;
 - = assoggettamento a fallimento e/o ad altre procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori promotori ed i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Titolo Terzo - Organi

Articolo 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- = l'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- = il Consiglio di Amministrazione;
- = il Presidente ed il Vice Presidente;
- = il Comitato Scientifico;
- = l'Organo di controllo.

Articolo 7

Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori

L'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori è costituita dai soggetti che rivestono la relativa qualifica, iscritti nello specifico registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o in altro luogo nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti iscritti, nel relativo registro, che rappresentano almeno un terzo degli stessi, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti agli iscritti al domicilio comunicato alla Fondazione oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati agli stessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Fondazione stessa.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dall'iscritto destinatario.

L'adunanza sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipino tutti gli iscritti, tutti gli amministratori e l'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

A ciascun iscritto spetta un voto.

Ogni partecipante può rappresentare, per delega scritta, non più di tre iscritti.

L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore più anziano o, in difetto ancora, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'adunanza con il voto della maggioranza dei presenti.

Il verbale deve indicare la data dell'adunanza e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti: deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli iscritti favore-

voli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli iscritti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'adunanza verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Si richiamano, per quanto qui non previsto e nei limiti della compatibilità, anche le disposizioni dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 8

Funzioni dell'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori

L'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori è organo di indirizzo della Fondazione ed ha il compito di:

- = stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti, minimo e massimo, infra specificati;
- = nominare, anche tra i suoi partecipanti, i componenti di sua competenza ai sensi del successivo art. 10, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 26, commi 4 e 8, D.Lgs. n. 117/2017;
- = determinare i criteri per il calcolo del rimborso delle spese sostenute, per ragioni del loro ufficio, dai membri del Consiglio di Amministrazione;
- = deliberare sull'azione di responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione ed anche sulla loro revoca;
- = nominare l'organo di controllo;
- = ratificare annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto, come individuate dal Consiglio di Amministrazione;
- = ratificare annualmente il bilancio consuntivo, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- = approvare, ove lo ritenga opportuno, l'eventuale regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- = individuare gli eventuali dipartimenti in cui si articola la Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili.

Resta inoltre fermo quanto già previsto nel corpo del presente statuto.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da un minimo di 3 (tre)

ad un massimo di 9 (nove), eletti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 10, i quali restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo revoca, anche senza giusta causa, da parte del soggetto e/o organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione: nomina

Anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 26, commi 4, 5 e 8, D.Lgs. n. 117/2017, i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti come segue:

= in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, 3 (tre) membri dai Fondatori promotori e/o dai Fondatori;

= in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri:

* 3 (tre) membri dai Fondatori promotori e/o dai Fondatori;

* 1 (un) membro dall'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;

= in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) o più membri, fino al massimo sopra previsto di 9 (nove):

* 1 (un) membro dall'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;

* 1 (un) membro da altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ovvero da Enti di cui all'art. 4, comma 3, del detto D.Lgs. n. 117/2017, si intende che abbiano assunto la qualifica di "Partecipanti" o "Sostenitori";

* i restanti membri dai Fondatori promotori e/o dai Fondatori; fermo in ogni caso il limite di cui all'ultimo periodo del comma 5 del sopra citato art. 26 D.Lgs. n. 117/2017, ove, se ed in quanto applicabile.

In deroga a quanto sopra previsto e fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 3 (tre) membri eletti dai Fondatori promotori.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione: poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla competenza di altri organi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

= individua ed approva annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto, ivi inclusa la partecipazione a progetti finanziati di ricerca;

= predispone ed approva annualmente il bilancio consuntivo;

= delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, ere-

dità e lasciti, nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto e delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia;
= determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui al precedente art. 4) possono divenire Partecipanti e Sostenitori e ne delibera l'ammissione;
= delibera su tutti i provvedimenti che ritiene utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
= delibera la costituzione di appositi comitati e/o commissioni per specifiche materie, l'istituzione di direttori o responsabili per settori o attività, fissandone la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero nonchè l'adesione ad Enti con finalità analoghe.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione: convocazione e quorum

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia, in ogni ipotesi prevista dalla legge ovvero ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e organo di controllo) almeno cinque giorni prima della adunanza, telefax e/o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e organo di controllo) almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Fondazione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Articolo 13

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente.

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato.

In particolare, il Presidente:

= convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

= formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare

nelle sedute del Consiglio di Amministrazione;

= dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

= esegue tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione;

= in esecuzione ed in conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, stipula accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con qualsivoglia soggetto, sia esso pubblico o privato;

= cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese, siano esse pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

= previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare speciali procuratori per il compimento di singoli atti e/o di determinati rapporti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

Articolo 14

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane o straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica dei componenti del Comitato Scientifico, nonchè l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale, gli indirizzi e i progetti di ricerca che ritiene utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Articolo 15

Organo di controllo

La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti in detto articolo, da intendersi qui come riportati e letteralmente trascritti.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

Titolo Quarto - Patrimonio ed entrate

Articolo 16

Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

= dai beni materiali ed immateriali posseduti dalla stessa risultanti dai libri sociali e dai bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione e che, come tali, sono ritenuti congrui rispetto ai fini statuari;

= dai conferimenti al Fondo di Dotazione da parte dei Fondatori promotori (e loro successori ed aventi causa, nell'accezione di cui al precedente Articolo 4) e dai Partecipanti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera;

= da donazioni, liberalità, lasciti testamentari ed erogazioni di qualsiasi genere che verranno disposti a favore della Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio. L'ammon-

tare attuale del Fondo di Dotazione è indicato in Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Articolo 17

Mezzi finanziari

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità da:

= proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali o ad esse connesse o strumentali;
= rendite del proprio patrimonio;
= contributi di privati ed Enti;
= contributi, finanziamenti ed erogazioni straordinarie di Enti pubblici e privati;
= donazioni, liberalità, lasciti testamentari ed erogazioni di qualsiasi genere che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dagli articoli 7 e 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Fondatori promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

Si richiama testualmente quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

I membri dell'Assemblea hanno diritto di esaminare i libri sociali: si rinvia al riguardo, nei limiti della compatibilità, al disposto dell'art. 2422 del Codice Civile.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-

spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo Quinto - Modifiche dello statuto

Articolo 19

Modifiche dello statuto

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la presenza ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o con la diversa maggioranza prevista da specifiche norme di legge; l'efficacia della relativa delibera è subordinata alla ratifica da parte dell'Assemblea, che delibera secondo le modalità di cui al precedente Articolo 7, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventeranno efficaci con la relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Titolo Sesto - Scioglimento

Articolo 20

Scioglimento

Quando risulta che il patrimonio minimo, previsto dalla Legge, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia,

l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione, cui compete l'individuazione dei detti Enti) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Titolo Settimo - Clausola arbitrale

Articolo 21

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, verranno sottoposte, salvo inderogabili norme di legge, al procedimento di mediazione - conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. ed in particolare in conformità al regolamento dell'organismo di conciliazione forense cui espressamente si rinvia: in caso di mancata conciliazione, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria, fatta eccezione per le ipotesi di azioni cautelari, d'urgenza, ingiuntive o possessorie, che verranno immediatamente devolute a quest'ultima.

Titolo Ottavo - Rinvio

Articolo 22

Rinvio

Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, alle relative norme attuative e regolamentari, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Resta inteso che, qualora quanto convenuto nel presente statuto dovesse risultare in contrasto con eventuali disposizioni inderogabili di legge vigenti in materia, le dette previsioni, nei limiti dell'eventuale rilevata incompatibilità, dovranno considerarsi come non apposte, con conseguente applicazione della disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia.

F.to Beatrice Senepa

F.to Maria Federica della Valle

F.to Raffaella della Valle

F.to Renato della Valle

F.to Stefano Benvegnù

F.to Lina Leotta Notaio (L.S.)